



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PROPOSTA DI DELIBERA DI PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE

punto n. 04

Conferenza dei Comuni dell'ATO della Provincia di Milano

10 Febbraio 2015

Oggetto: Parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 48 co 3 della L.R. 26/03 in ordine alle strategie di organizzazione del Servizio Idrico Integrato nel territorio della Città Metropolitana a seguito di quanto disposto da DL 133/14 convertito in L. 164/14

Premesso che

Con l'entrata in vigore del D.L. 133/14 convertito nella L. 164/2014 sono state introdotte alcune rilevanti modifiche al Capo III del Dlgs 152/06.

In particolare

b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *"Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.";*

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *"1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.";*

3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: *«b) unicità della gestione»;*

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *"2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito*

l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.";

c) l'articolo 150 è abrogato;

d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente: "*Articolo 149-bis (Affidamento del servizio). 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. 2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.*";

e) all'articolo 151 sono apportate in particolare le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitoli della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico*";

Richiamati pertanto gli adempimenti attribuiti dal DL 133/2014, convertito nella L. 164/2014, agli Enti di governo degli ambiti, con particolare riferimento a quelli connessi al tema:

- delle dimensioni degli ambiti territoriali ottimali (art. 7, comma 1, lettera b))
- del principio di unicità della gestione (art. 7, comma 1, lettera b) e d))
- della convenzione di affidamento (art. 7, comma 1, lettera e) p.to 6.)
- la valutazione di conformità delle gestioni in essere (Cfr. art 7, comma 1, lettera i))

Dato atto altresì che attualmente:

- l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano rappresenta 133 Comuni. Il Consiglio di Amministrazione – in scadenza al 31/12/14 - è composto da 5 membri (2 nominati dalla Provincia – ora Città Metropolitana e 3 dalla Conferenza dei Comuni). L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha adottato il Piano d'Ambito per il periodo 2014/2033 (revisione prevista nel 2016).



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- L'Ufficio d'Ambito della Città di Milano rappresenta il Comune di Milano. Il Consiglio di Amministrazione – in scadenza al 01/01/16 - è composto da 3 membri (nominati dal Sindaco della Città di Milano). Per questo Ufficio d'Ambito è in fase di revisione l'attuale Piano d'Ambito.

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 16 l. 56/14 dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46, tra cui rientrano le reti di servizi.

Considerato che la titolarità del Servizio Idrico è in capo ai Comuni che la esercitano nelle forme e nelle modalità e sulla base delle nuove competenze messe in capo alla Città Metropolitana in applicazione appunto a quanto stabilito dalla L. 7.04.2014, n. 56.

Ritenuto pertanto doveroso che gli Uffici d'Ambito interessati cooperino congiuntamente consentendo alla Città Metropolitana di perseguire le finalità istituzionali cui sono sottese le funzioni conferitele dato atto che già la L.R. 26/03 all'art. 47 al comma 1 ha previsto che *“La Provincia e il Comune di Milano hanno la facoltà di definire un accordo per individuare una ridefinizione dell'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali della città di Milano e di Milano provincia da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale”* disposizione che oggi va senza dubbio letta in combinato disposto con quanto dettato dalla L. 164/2014 che stabilisce appunto che l'Ente di Governo dell'ambito coincide con l'Area Metropolitana.

Ricordando che l'art. 43 dello Statuto della Città Metropolitana prevede *“La Città metropolitana cura la gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano in conformità all'ordinamento dell'Unione europea. La Città metropolitana concorre alla gestione dei servizi succedendo alla Provincia nella partecipazione alle società in house e alle società miste cui siano affidati direttamente servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. La Città metropolitana cura la gestione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano anche mediante il coordinamento di società operative territoriali partecipate dai comuni e dalle unioni di comuni.”*

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.8 del 14/11/2014 avente ad oggetto *Informativa in ordine al Protocollo di Intesa approvato in bozza dal Cda di Ato Città di Milano avente ad oggetto la gestione condivisa di dati, informazioni, attività e processi gestionali nell'ottica della Città Metropolitana.*

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.11 del 19/12/2014 *Determinazioni in ordine alla Convocazione della Conferenza dei Comuni.*

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso il Presidente della Conferenza,

Propone

- 1. alla Conferenza dei Comuni dell'ATO della Provincia di Milano di deliberare ai sensi dell'art.48 della L.R. 26/2003 e s.m.i. l' indirizzo obbligatorio e vincolante al Consiglio di Amministrazione di procedere, congiuntamente all'Ufficio d'Ambito della Città di Milano, alla presentazione di una proposta di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato nel territorio della Città Metropolitana a seguito di quanto disposto da DL 133/14 convertito in L. 164/14 e conformemente all'art. 43 dello Statuto;**

si chiede, inoltre che

per espressa votazione, la presente proposta di indirizzo obbligatorio e vincolante, nei termini espressi dalla Conferenza, venga dichiarata immediatamente eseguibile, dando autorizzazione all'Ufficio d'Ambito, dopo la sottoscrizione dell'atto da parte del Presidente della Conferenza e del Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito medesimo, alla pubblicazione dello stesso sull'Albo Pretorio online dell'Azienda.